

Codice A1305A

D.D. 1 agosto 2019, n. 317

COMUNE di VILLAR PELLICE (TO). Riordino e accertamento delle terre di uso civico (anche con verifica delle mappe catastali di impianto) site nel territorio comunale. Approvazione della relazione conclusiva dell'accertamento demaniale di iniziativa comunale.

Premesso che il Comune di VILLAR PELLICE (TO), preso atto che presso l'archivio del Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta risultano, per quanto riguarda il riordino e l'accertamento delle terre di uso civico site nel territorio comunale, atti vari senza decreto commissariale di assegnazione a categoria e chiusura delle operazioni, con determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 306 del 06.12.2018 ha provveduto, ai sensi della normativa vigente, alla nomina di un Perito Istruttore dello Studio S.T.F. di Pinerolo e, più precisamente, del Dott. For. Andrea GLAUCO, per effettuare il riordino e l'accertamento delle terre di uso civico (anche con verifica delle mappe catastali di impianto) site nel territorio comunale, a suo tempo iniziato ma non concluso dal sunnominato Commissariato, al fine di definire con certezza l'eventuale consistenza, la corretta ubicazione e lo stato possessorio dei beni vincolati da uso civico, per evitare la possibile produzione di atti nulli, la possibile sottrazione di beni civici alla collettività e per poter procedere alla eventuale regolarizzazione delle occupazioni pregresse illegittime;

vista la nota del Comune di VILLAR PELLICE (TO) prot. n. 1851 del 12.04.2019, ricevuta in data 30.04.2019 con prot. n. 5204/A1305A/2.140.10/18/2019c/A13000, con la quale viene trasmessa la D.C.C. n. 24 del 03.04.2019 di approvazione della relazione, inerente l'accertamento in argomento, prodotta dal sunnominato Perito Istruttore incaricato e tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, porgendo istanza per l'approvazione dell'accertamento da parte della struttura competente, così come previsto dall'articolo 9 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

constatato che la relazione prodotta dal Perito Istruttore Dott. For. Andrea GLAUCO dello Studio incaricato, redatta e corredata dai relativi allegati ai sensi di legge, a fronte delle ricerche effettuate e della documentazione reperita, non rileva occupazioni sui terreni rilevati all'attualità gravati dal vincolo di uso civico (pari a complessivi Ha. 2.503,64 di cui Ha. 576,00 destinati a bosco ed Ha. 1.927,64 destinati a pascolo e che, in conseguenza, sono tutti da assegnare alla categoria "A", ex art. 11 – L. 1766/1927) e, pertanto, non rileva occupazioni senza titolo o senza valido titolo da regolarizzare con o senza reintegra dei beni nel possesso comunale (tutte le regolarizzazioni e reintegre necessarie erano già state fatte dall'allora competente Commissariato agli Usi Civici con appositi atti);

preso atto dalla documentazione ricevuta che la relazione è stata depositata, con i relativi allegati, presso gli uffici del Comune di VILLAR PELLICE (TO) per i 30 gg. naturali e consecutivi di pubblicazione previsti dalla normativa (dal 08.02.2019 al 10.03.2019);

preso ulteriormente atto che nel suddetto periodo e negli ulteriori 20 gg. successivi, parimenti previsti dalla normativa, sono state presentate osservazioni da parte del Sig. Alberto TOMIO che sono state poi trasmesse al Perito incaricato per le controdeduzioni;

preso infine atto che il Perito incaricato, con apposita relazione integrativa, ha specificato i motivi per i quali le sopra citate osservazioni presentate dal Sig. Alberto TOMIO non possono essere accolte;

vista la dichiarazione del Sindaco circa l'esistenza dei requisiti di legge, con riferimento a quelli inerenti l'assenza degli impedimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 5 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 nei confronti del Perito incaricato nonché la ulteriore dichiarazione dello stesso Sindaco attestante che le occupazioni senza titolo o senza valido titolo (art. 6 – comma 1 – lettera d del precitato D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016), sono state regolarizzate e, ove necessario, si è proceduto alla reintegrazione dei terreni nel possesso comunale secondo le disposizioni di legge;

considerato infine che questo Ufficio procede ad approvare la relazione del Perito incaricato dopo aver effettuato delle verifiche solo dal punto di vista formale del rispetto della normativa vigente e, più precisamente, quelle di cui all'articolo 9 – comma 2 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 e non entra in nessun caso nel merito dell'accertamento stesso, per il quale la responsabilità civile, penale e amministrativa resta in capo solo ed esclusivamente al Perito istruttore che lo ha effettuato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il DPR 24 luglio 1977, n. 616;
- vista la L.R. 23/2008;
- vista la L.R. 29/2009;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;
- vista la L.R. n. 23/15;
- visto il D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;
- vista la L. 168/2017, art. 3, comma 1-lettera d) e comma 3;
- vista la L.R. n. 4/18;

- vista la D.G.R. n. 17-7645 del 05.10.2018;

ritenuto che l'approvare l'accertamento catastale di cui alla premessa sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

DETERMINA

di approvare ai sensi dell'articolo 9 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 il riordino e l'accertamento di iniziativa comunale delle terre di uso civico (anche con verifica delle mappe catastali di impianto) site nel territorio del Comune di VILLAR PELLICE (TO), a suo tempo iniziato ma non concluso dal Commissariato per il Riordinamento degli Usi Civici per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta, di cui agli elaborati redatti dal Perito Istruttore incaricato (Dott. For. Andrea GLAUCO), facente parte dello Studio S.T.F. di Pinerolo, agli atti di questa Amministrazione Regionale;

di dare atto che, dalle risultanze della relazione peritale, risultano gravati da uso civico terreni per complessivi Ha. 2.503,64 di cui Ha. 576,00 destinati a bosco ed Ha. 1.927,64 destinati a pascolo e che pertanto, in conseguenza, sono tutti da assegnare alla categoria "A", ex art. 11 – L. 1766/1927;

di dare atto, infine, che questo Ufficio procede ad approvare la relazione del Perito incaricato dopo aver effettuato delle verifiche solo dal punto di vista formale del rispetto della normativa vigente e, più precisamente, quelle di cui all'articolo 9 – comma 2 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016 e non entra in nessun caso nel merito dell'accertamento stesso, per il quale la responsabilità civile, penale e amministrativa resta in capo solo ed esclusivamente al Perito istruttore che lo ha effettuato;

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dr. Marco PILETTA

AF/vv

Visto
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Paolo FRASCISCO